



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizi di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agencia Italiana del Farmaco. CIG 565830984B.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

L'anno 2014, il giorno _____ del mese di _____, in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA

viene stipulato il seguente

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, in seguito denominata Agenzia con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona di Luca Pani in qualità di Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante dell'Agenzia, giusta i poteri conferitigli con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'8 novembre 2011, registrato in data 14 novembre 2011 al registro "Visti Semplici", fg. N. 1282, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Roma, Via del Tritone n 181;

E

_____, con sede legale in Roma, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, in persona di _____ e legale rappresentante, _____, nato a _____, il _____, elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto in _____, _____

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco;



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le Parti;
 - *Aggiudicatario*, indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato;
 - *Avviso pubblico*, indica la lettera prot. AIFA n. _____ del _____, con la quale l'AIFA mediante Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale ha invitato gli operatori economici interessati a presentare le offerte nell'ambito della procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 125, comma 11, D. Lgs. n.163/2006, per l'affidamento del servizio di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agenzia Italiana del Farmaco - (Allegato n. 1 al presente *Contratto*);
 - *Capitolato tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare nel periodo di vigenza del Contratto, (Allegato n. 2 al presente *Contratto*);
 - *Offerta tecnica e offerta economica*, indicano rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Aggiudicatario nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto, (rispettivamente allegati nn. 3 e 4 al presente *Contratto*);
 - *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;
 - *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;
 - *Servizio*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- b) l'AIFA, con determina del Dirigente dell'Ufficio Affari Amministrativi, Dott. Stefano Capponi, n. 25 del 14 marzo 2014, è pervenuta alla determinazione di indire una procedura di gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"), avviata con Lettera del _____, per l'affidamento del Servizio di sala posta presso la sede dell'AIFA, per un importo complessivo a base d'asta di € 200.000,00



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

(euro duecentomila/00) oltre IVA, da intendersi quale corrispettivo annuo massimo per l'espletamento di tutti i servizi oggetto di gara;

- c) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data __/__/__, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella economicamente più vantaggiosa, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data __/__/__ sul sito web dell'AIFA;
- d) l'AIFA ha verificato il possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nell'*Avviso pubblico* per l'ammissione alla gara;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Le Premesse, l'*Avviso pubblico*, il *Capitolato Tecnico*, l'*Offerta Economica*, l'*Offerta Tecnica* (anche se non materialmente allegata al presente contratto) e il *Documento Unico di Valutazione del Rischio* (DUVRI) formano parte integrante del presente Contratto.
2. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 163/2006, al D.Lgs. n. 261/1999, al D.M. 4/2/2000 n. 73, al D.M. n. 75 del 4 febbraio 2000, al D.Lgs. n. 58 del 31 marzo 2011 ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme del codice civile.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dall'Aggiudicatario, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente *Contratto* e/o negli Allegati sopra richiamati, si farà riferimento all'*Avviso pubblico* e alle altre norme vigenti in materia.
4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'*AIFA* e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Con il presente *contratto* l'*AIFA* affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione del *Servizio* di gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agenzia Italiana del Farmaco presso la sede della medesima, come puntualmente descritto nel *Capitolato tecnico* e nell'*Offerta tecnica* (all.ti nn. 2 e 3).
2. L'*Aggiudicatario* si impegna a prestare un *Servizio* di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata contrattuale, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 3 – Durata e condizioni generali di esecuzione del servizio

1. Il Servizio di sala posta presso la sede dell'*AIFA* dovrà essere svolto per la durata di complessivi 12 (dodici) mesi a decorrere dal giorno 12 maggio 2014.
2. In corso di esecuzione del contratto, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione/riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.
3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi indicate nel *Contratto*, nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.
5. Nel caso in cui il *Fornitore contraente* non conformi la propria attività a quanto indicato nei precedenti commi, l'AIFA si riserva il diritto di risolvere il *Contratto* per fatto o colpa del *Fornitore contraente*, salvo l'eventuale risarcimento del danno subito.
6. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 4 – Modalità particolari di esecuzione del servizio

1. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 163/2006, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'AIFA e attualmente impiegato nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente *Contratto*.
2. Il *Fornitore contraente* è tenuto ad assicurare l'esecuzione dei Servizi dal lunedì al venerdì negli orari descritti nel *Capitolato tecnico* allegato.
3. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare i Servizi con personale alle proprie dirette dipendenze ed idoneo, per professionalità e numero, al loro svolgimento.
4. Il *Fornitore contraente* si impegna a garantire la scrupolosa osservanza, da parte del personale addetto, delle disposizioni impartite dall'AIFA ed il mantenimento del decoro e della disciplina sul luogo di lavoro.

Art. 5 - Presidio Sala Posta

Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i Servizi presso la Sede dell'AIFA, la quale a tal fine metterà a disposizione i propri locali, conformi alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed essere idonei, per dimensioni,



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

ubicazione e caratteristiche, allo svolgimento delle attività descritte. L'AIFA assicurerà inoltre un adeguato livello di pulizia degli ambienti e la disponibilità, a titolo gratuito, di una linea telefonica.

Art. 6 – Risorse, materiale di consumo, beni strumentali e manutenzioni

1. Allo scopo di assicurare l'efficiente e tempestivo svolgimento delle attività, il *Fornitore* deve garantire un numero adeguato di addetti, per il turno antimeridiano di lavoro e per quello pomeridiano.
2. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà essere effettuata da personale stabilmente impiegato dal fornitore, con comprovata esperienza nel settore, tra i quali dovranno essere obbligatoriamente annoverati il Responsabile del *Servizio* e gli Operatori Specializzati di cui all'*Offerta Tecnica* presentata dal *Fornitore* nell'ambito della procedura di gara di cui in premessa.
3. Il *Fornitore* dovrà comunicare preventivamente i nominativi del personale impiegato nell'esecuzione dei *Servizi* e le successive sostituzioni che saranno soggette ad approvazione da parte dell'AIFA.
4. Il personale impiegato dal *Fornitore* non potrà in alcun caso considerarsi personale dipendente dell'AIFA.
5. Per lo svolgimento del servizio base l'Impresa potrà utilizzare le apparecchiature e le relative eventuali licenze software in dotazione all'Ufficio Protocollo che verranno messe a disposizione dall'AIFA in comodato d'uso gratuito, fino al termine del servizio, salvo ulteriori software, strumentazioni e attrezzature di cui l'aggiudicatario ritenga necessario dotarsi.
6. L'AIFA disporrà gli interventi manutentivi per i guasti relativi alle postazioni di protocollo, sia in caso di guasto degli applicativi che di malfunzionamento delle attrezzature hardware, su segnalazione del personale della Sala Posta.

Art. 7 – Corrispettivo, fatturazione e termini di pagamento



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

4. Il *Fornitore contraente* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Sino al ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 2 avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.
5. Il *Fornitore contraente* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.
6. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte del *Fornitore contraente* del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.
7. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole fatture mensili la piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali secondo quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Avviso pubblico* e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA*, nonché l'attestazione di conformità del servizio a cura del funzionario AIFA all'uopo designato dal dirigente competente.
8. In caso di applicazione di penali, di cui al successivo art. 16, sarà facoltà dell'*AIFA* compensare – nel rispetto della normativa fiscale – il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo art. 7 senza bisogno di diffida o di azione legale.
9. Il pagamento del corrispettivo dovuto, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali, sarà effettuato con cadenza mensile posticipata, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura; per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell'*AIFA*.
10. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

11. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, l'AIFA riconoscerà gli interessi di mora in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, fino alla data di emissione del mandato di pagamento.

Art 8 - Cauzione

1. All'atto della stipula, l'Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'Aggiudicatario, è prestata per un importo esente da IVA di € _____ (_____), pari al ____% del valore del Servizio di cui all'art. 2 del presente *Contratto*.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'AIFA.

Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente e responsabilità dell'Aggiudicatario

1. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.
2. Il *Fornitore contraente* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato.

3. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* e in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo.
5. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento del *Servizio*.

Art. 10 - Obblighi dell'Aggiudicatario derivanti da normative specifiche

1. In relazione al *Servizio* di sala posta l'*Aggiudicatario* dichiara sin d'ora di essere in possesso delle necessarie licenze / autorizzazioni.
2. L'*Aggiudicatario* si impegna - per tutta la durata dei *Servizi* - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, nonché a sottoscrivere tutti gli atti e a effettuare tutte le comunicazioni necessarie per assumere tale veste.
3. L'*Aggiudicatario* si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.

4. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

Art. 11 - Sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva e comunque dovrà assicurare le spedizioni e le consegne urgenti.

Si applicano tuttavia le disposizioni di cui alla Legge 12 Giugno 1990 n.146 e successive modifiche ed integrazioni, attenendosi al disposto "Per la tutela dei servizi minimi essenziali" rientrando il servizio oggetto di appalto, in tale casistica.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro

1. L'*Aggiudicatario* dichiara espressamente di aver adempiuto - e comunque continuerà ad adempiere per tutta la durata del *Contratto* - in modo integrale a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme interne e comunitarie in materia di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori e, in particolare, dal D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'*AIFA*, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.
3. L'*Aggiudicatario* è altresì responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Aggiudicatario*.
4. L'*Aggiudicatario* si obbliga espressamente sin da ora a manlevare e tenere indenne *AIFA* in relazione a qualunque controversia o azione dovesse insorgere con il personale



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

impiegato dallo stesso *Aggiudicatario* o con qualunque terzo in relazione all'applicazione da parte dell'*Aggiudicatario* della normativa sopra indicata.

Art. 13 - Recesso e risoluzione del Contratto

1. Resta inteso che l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA* stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.

In tale ipotesi il *Fornitore contraente* avrà diritto di percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento della risoluzione, del recesso o della decadenza o comunque fino alla data di scadenza di cui al precedente art. 19, ma non per le attività espletate in data successiva; il *Fornitore contraente* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo nei confronti dell'*AIFA*.

2. L'*AIFA* può recedere dal presente *Contratto* anche in caso di inadempimento da parte del *Fornitore contraente* agli obblighi contrattuali; in tal caso l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, volta a chiedere la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* presso il domicilio eletto del *Fornitore contraente*, il quale è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa lettera.

In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'*AIFA* avrà facoltà di interrompere *ipso iure* il *Contratto*, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A/R al domicilio eletto del *Fornitore contraente*, nonché di procedere all'esecuzione in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto dell'*AIFA* al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Il *Fornitore contraente* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività >Affari Amministrativi >Codice disciplina dipendenti pubblici - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'*AIFA*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, il *Fornitore contraente* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al *Fornitore contraente* il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.
4. L'*AIFA* avrà in ogni caso facoltà, previa comunicazione scritta al *Fornitore contraente*, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, compresi l'incameramento della cauzione e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente*, salva l'applicazione di penali, anche nelle seguenti ipotesi:



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

- i) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* o di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
 - ii) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
 - iii) in caso di fallimento del *Fornitore contraente*, in tal caso il *Contratto* si interrompe dal giorno della notifica dello stesso e la liquidazione dei crediti del *Fornitore contraente* avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
 - iv) nei casi di cui al successivo art. 16 (disposizioni antimafia);
 - v) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
 - vi) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità;
 - vii) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente.
5. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 14- Divieto di cessione del *Contratto*, del credito e di subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dell'*Aggiudicatario* a tale



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

divieto, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente *Contratto*.

2. E' fatto altresì divieto all'*Aggiudicatario* di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente *Contratto* e di conferire procure all'incasso.
3. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento laddove non previsto nell'offerta economica dell'*Aggiudicatario* o comunque senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 7 che precede.

Art. 15 - Responsabilità civile

1. L'*Aggiudicatario* si assume la responsabilità per eventuali danni causati, nell'espletamento del *Servizio* di cui all'art. 2 del presente *Contratto*, a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire l'AIFA per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.
2. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, l'*Aggiudicatario* dichiara di aver sottoscritto adeguata polizza assicurativa idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento del *Servizio* (all. n. 9).
3. L'*Aggiudicatario* solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.
4. La responsabilità della gestione del servizio postale è a carico della ditta aggiudicataria che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Agenzia. La ditta risponde direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare ad Aifa o a terzi in genere. La ditta aggiudicataria esonera Aifa da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

Art. 16 - Disposizioni antimafia

1. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'affidamento dei *Servizi* oggetto del *Contratto* è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, il *Fornitore contraente* garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Il *Fornitore contraente* si impegna a comunicare immediatamente all'*AIFA*, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto*:
 - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del *Contratto*, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del *Fornitore contraente* stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
 - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del *Contratto* con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
 - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del *Contratto*.
3. Il *Fornitore contraente*, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di durata del *Contratto* venissero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il *Contratto* stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'*AIFA* di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 17 - Penali

1. Qualora l'Aggiudicatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità, la puntualità e le prescrizioni tecniche indicate nel presente *Contratto*, nel capitolato, e nell'offerta tecnica, l'*Aifa* applicherà, ogni volta, previa comunicazione scritta, una penale



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

giornaliera da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 300,00 Euro, in rapporto alla gravità dell'inosservanza, da detrarsi dal corrispettivo pattuito al momento del primo versamento mensile utile.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati al Fornitore contraente, che dovrà comunicare in forma scritta all'AIFA le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'AIFA o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'AIFA stessa procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al Fornitore contraente a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 14, senza necessità di diffida o di azione legale.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Art. 18 - Obbligo di riservatezza e conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; a non divulgare tali dati in alcun modo e forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al presente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il *Fornitore contraente* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente *Agenzia* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che codesta *Società* sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla scrivente *Agenzia*.
4. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", codesta *Società* si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Le *Parti* adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare conflitti di interesse, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del presente *Contratto*. A tal fine, dovrà sottoscrivere e consegnare al referente per le attività dell'AIFA l'allegato modulo di dichiarazione pubblica di interessi (All. 10).

5. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti per porvi rimedio.

Art. 19 - Tutela dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187.
2. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

3. I trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
4. L'*Aggiudicatario* si impegna a informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

Art. 20 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 21 - Registrazione e spese

1. Il presente *Contratto* sarà registrato in caso d'uso e a **tassa fissa** ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti il presente *Contratto* sono a carico dell'*Aggiudicatario*.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 21 (ventuno) articoli, redatti su 22 (ventidue) pagine complessive; consta di due originali, uno per l'*AIFA* e uno per l'*Aggiudicatario*.

Elenco degli allegati:

1. Avviso pubblico;
2. Capitolato tecnico;
3. Offerta tecnica dell'*Aggiudicatario*;
4. Offerta economica dell'*Aggiudicatario*;
5. Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) del 21/02/2013;



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

6. DVR dell'Aggiudicatario;
7. Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dati;
8. Cauzione definitiva;
9. Polizza assicurativa;
10. Dichiarazione pubblica di interessi.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente in Roma, il _____.

Per l'Agenzia Italiana del Farmaco

L'Aggiudicatario

Il Direttore Generale

(Luca Pani)

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto _____, in qualità di _____ dell'Aggiudicatario, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 3 – Durata e condizioni generali di esecuzione del servizio

Art. 4 – Modalità particolari di esecuzione del servizio

Art. 7 - Corrispettivo, fatturazione e termini di pagamento

Art. 8 – Cauzione



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Affari Amministrativi, contabilità e bilancio/Area Affari Amministrativi

Art. 13 - Recesso e risoluzione del Contratto

Art. 15 – Responsabilità civile

Art. 18 - Obbligo di riservatezza e conflitto d'interessi

Art. 19 - Tutela dei dati personali

Art. 20 – Foro competente

Il Rappresentante Legale
